

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**n. 52 DG del 8 FEB 2019**OGGETTO****NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO DELLA FONDAZIONE**

Il Direttore della
s.c. Risorse umane e Relazioni sindacali
d.ssa *Silvia Sansone*

Attestazione di legittimità e regolarità dell'istruttoria

Il responsabile del procedimento
della struttura complessa

Risorse umane e Relazioni sindacali

dott. Paolo Bonacci

Paolo Bonacci

In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all'adozione del provvedimento e alle verifiche contabili svolte:

- si provvede alle registrazioni contabili.
 il provvedimento non comporta registrazioni contabili, né impegni finanziari futuri.

Il dirigente della struttura complessa
Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione
(dott. *Giacomo Boscagli*)

CON I PARERI FAVOREVOLI DEL

Direttore Scientifico	Direttore Amministrativo	Direttore Sanitario
//	//	//

L'atto si compone di 9 pagine di cui 5 pagine di allegati parte integrante
Pb/el
Atti n. 1.4.15/81/2019



IL DIRETTORE GENERALE

visto l'art. 16 dello Statuto della Fondazione, approvato con deliberazione 20 febbraio 2012, n. 12F, che recita:

- al comma 6: "Il Direttore Generale si avvale della collaborazione di un Direttore Amministrativo e di un Direttore Sanitario, all'uopo da lui scelti tra coloro che sono iscritti negli elenchi degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Sanitario per le Aziende sanitarie pubbliche di cui alla L.R. n. 38/2008";
- al comma 7, tra l'altro: "Il Direttore Sanitario deve avere una laurea in medicina e chirurgia ed avere maturato un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione";
- al comma 8: "Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario stipulano con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, avente durata non inferiore e non superiore a quella del Direttore Generale in carica e cessano comunque con quello del Direttore Generale che li ha nominati";
- al comma 9: "Il trattamento economico del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo è stabilito in analogia a quanto previsto per le corrispondenti figure delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere";

richiamato l'art. 13 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 23/2015 ed in particolare:

- il comma 1, che prevede, tra l'altro, che i Direttori Generali degli IRCCS nominino il Direttore Sanitario tra gli idonei e presenti nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 13;
- il comma 8, che recita: *"l'inserimento negli elenchi degli idonei è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, che avviene tenuto conto delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell'incarico e preferibilmente per i candidati con il limite di età inferiore di cinque anni rispetto ai limiti pensionistici individuali previsti dalla normativa nazionale vigente"*;
- il comma 9, che prevede, tra l'altro, che il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario sia esclusivo e venga regolato da contratto di diritto privato recante la durata dell'incarico;

richiamate altresì

- la d.g.r. 7 febbraio 2019, n. XI/1225, recante *"Determinazioni conseguenti alla d.g.r. n. XI/551 del 24.09.2018 relativa alla formazione degli elenchi degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo, di Direttore Sanitario, di Direttore Sociosanitario delle Agenzie di Tutela della Salute e delle Aziende Sociosanitarie Territoriali e alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario degli IRCCS trasformati in Fondazioni e di Direttore Sanitario delle strutture private -anno 2018"*, con la quale è stato approvato, tra gli altri, l'elenco degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario degli IRCCS trasformati in Fondazioni;
- la nota, prot. G1.2019.0005859 del 7 febbraio 2019, con la quale la Direzione Generale Welfare di regione Lombardia ha trasmesso l'elenco di cui sopra, approvato con la menzionata d.g.r. n. XI/1225 del 7 febbraio 2019, segnalando la



possibilità di procedere fin da subito all'approvazione, tra gli altri, del provvedimento di nomina del Direttore Sanitario della Fondazione, il quale dovrà indicare, come disposto dalla nota citata, quale decorrenza la data del 15 febbraio 2019;

vista la deliberazione 28 dicembre 2018, n. 3F con la quale il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Direttore Generale, con decorrenza 1° gennaio 2019;

richiamata la deliberazione adottata in data 28 dicembre 2018, n. 6F, recante "*Determinazione dei compensi del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo della Fondazione*", con la quale il Consiglio di Amministrazione:

- ha stabilito l'ammontare degli emolumenti del Direttore Sanitario, in analogia a quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 ed in conformità alle disposizioni di cui alla d.g.r. n. X/4648 del 19 dicembre 2015, nell'importo di € 123.949,65= (centoventitremilanovecentoquarantanove/65) annui lordi, oltre oneri, vale a dire in misura corrispondente all'80% del trattamento base attribuito al Direttore Generale;
- ha dato atto altresì che il trattamento economico annuo omnicomprensivo può essere integrato di una ulteriore quota annua lorda massima del 20%, pari ad € 24.789,93 (ventiquattromilasettecentottantanove/93), oltre oneri, a titolo di incentivo in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale;

ritenuto

- di nominare, quale Direttore Sanitario della Fondazione, il dott. Oliviero Rinaldi, che risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente nonché del profilo professionale idoneo a garantire le esigenze della Fondazione, in virtù della specifica formazione acquisita e dell'esperienza maturata quali risultanti dal curriculum, depositato in atti, requisiti tali da garantire il pieno ed efficiente assolvimento delle funzioni insite nell'incarico di cui trattasi;
- di approvare l'allegato contratto di prestazione d'opera intellettuale da stipulare con il dott. Oliviero Rinaldi, ai sensi dell'art. 16, commi 6, 7, 8 e 9 dello Statuto, con decorrenza dal 15 febbraio 2019 e per la durata ivi stabilita;

dato atto

- che risultano in atti le dichiarazioni, rese dal dott. Oliviero Rinaldi per il conferimento dell'incarico sopra citato, di insussistenza di condizioni di inconferibilità, di cui agli artt. 3, 5 e 8, di incompatibilità, di cui agli artt. 10 e 14 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 nonché la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/1992;
- che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono ricompresi nel Bilancio di Previsione degli esercizi di competenza al conto n. 53102010 "Compensi al Presidente, Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttore Scientifico e Componenti del Consiglio di Amministrazione";

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente;



dato atto dell'attestazione di regolarità dell'istruttoria sotto il profilo sia tecnico sia di legittimità nonché delle disposizioni finanziarie e contabili;

DETERMINA

1. di nominare, quale Direttore Sanitario della Fondazione, il dott. Oliviero Rinaldi, che risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente nonché del profilo professionale idoneo a garantire le esigenze della Fondazione, in virtù della specifica formazione acquisita e dell'esperienza maturata quali risultanti dal curriculum, depositato in atti, requisiti tali da garantire il pieno ed efficiente assolvimento delle funzioni insite nell'incarico di cui trattasi, con decorrenza 15 febbraio 2019 e per la durata stabilita nel contratto di prestazione d'opera intellettuale;
2. di approvare e sottoscrivere il contratto di prestazione d'opera intellettuale con il dott. Oliviero Rinaldi, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in conformità alle disposizioni della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 28 dicembre 2018, n. 6F, recante "*Determinazioni dei compensi del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo della Fondazione*";
3. di dare atto che, come da deliberazione 28 dicembre 2018, n. 6F del Consiglio di Amministrazione, sopra citata, in analogia a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995 ed in conformità alle disposizioni di cui alla d.g.r. 19 dicembre 2015, n. X/4648, il trattamento economico annuo onnicomprensivo del Direttore Sanitario è stabilito nell'importo di € 123.949,65. = (centoventitremilanovecentoquarantanove/65) annui lordi, oltre oneri, vale a dire in misura corrispondente all'80% del trattamento base attribuito al Direttore Generale, da rapportare alla durata dell'incarico;
4. di dare atto altresì che il trattamento economico annuo onnicomprensivo, di cui al punto 3, è integrato di una ulteriore quota annua lorda massima del 20%, pari a € 24.789,93 (ventiquattromilasettecentottantanove/93), oltre oneri, a titolo di incentivo in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia nonché all'ente del quale il dott. Oliviero Rinaldi risulta dipendente, per i successivi incumbenti di competenza, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 11 del D.Lgs. n. 502/1992;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Stefano Manfredi)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

PREMESSO

- che con determinazione _____, n. ____ DG, il Direttore Generale ha nominato, quale Direttore Sanitario della Fondazione, il dott. Oliviero Rinaldi, nato a _____ il 18 novembre 1968, ai sensi dell' art. 16 dello Statuto nonché dell'art. 15 della L.R. n. 33/2009;
- che risultano in atti le dichiarazioni -rese dal dott. Oliviero Rinaldi per il conferimento dell'incarico suddetto- di insussistenza di condizioni di inconferibilità, di cui agli artt. 3, 5 e 8, di incompatibilità, di cui agli artt. 10 e 14 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 nonché la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/1992;

tutto ciò premesso

tra

il dott. Stefano Manfredi, nato a _____ il 12 aprile 1962, il quale interviene e agisce nella sua qualità di Direttore Generale della Fondazione;

e

il dott. Oliviero Rinaldi, nato a _____ il 18 novembre 1968, C.F. _____, residente a _____, CAP _____

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Il Direttore Generale, in forza degli atti indicati in premessa, nomina in qualità di Direttore Sanitario, di cui all'art. 3, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, il dott. Oliviero Rinaldi, a decorrere dal 15 febbraio 2019, per la durata in carica del Direttore Generale.

A detto incarico è estesa, per ogni effetto di legge, la qualifica di pubblico ufficiale. Il dott. Rinaldi si impegna a frequentare tutte le iniziative di formazione e aggiornamento professionale, con particolare riferimento alle materie di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e socio sanitaria, che la Regione dovesse attivare in adempimento delle disposizioni statali e regionali.

Art. 2

Il dott. Rinaldi si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Fondazione le funzioni di Direttore Sanitario, stabilite dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dalla L.R. n. 33/2009 e dall' art. 16 dello Statuto della Fondazione.

In particolare si impegna a coadiuvare il Direttore Generale nelle sue funzioni, ed esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di propria competenza, secondo quanto stabilito dall'art. 16 dello Statuto della Fondazione.

W
Ch

Art. 3

Il dott. Oliviero Rinaldi

- risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi a lui assegnati dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidatigli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali in dotazione;
- fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/1990, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per la Fondazione e per gli organi statali e regionali, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 4

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al dott. Rinaldi, Direttore Sanitario, a carico del bilancio della Fondazione, il trattamento economico annuo onnicomprensivo non superiore all'80% del trattamento base attribuito al Direttore Generale; tale compenso ad oggi è pari a € 123.949,65 annui al lordo di oneri e ritenute di legge, fatti salvi i successivi adeguamenti normativi, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione 28 dicembre 2018, n. 6F. Tale importo deve intendersi riproporzionato in relazione ad eventuali periodi di minor durata dell'incarico in oggetto.

Il compenso di cui sopra è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o dimora alla sede della Fondazione ed è corrisposto in quote mensili posticipate di pari ammontare.

Al Direttore Sanitario spetta altresì, per lo svolgimento delle attività inerenti alle funzioni, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i Dirigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 5

Il Direttore Generale stabilisce annualmente, con formale provvedimento, gli obiettivi della Fondazione da assegnare al Direttore Sanitario, in coerenza con gli obiettivi assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione nonché le modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività.

Contestualmente il Direttore Generale stabilisce la percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 4, entro il limite massimo del 20%, a titolo di incentivo per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

La corresponsione di tale incremento è subordinata alla verifica da parte del Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi stessi.

Il Direttore Generale, trascorsa la metà dell'incarico del Direttore Sanitario, effettua una verifica dei risultati aziendali conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati, definiti nel quadro della programmazione regionale, procedendo o meno alla conferma dello stesso Direttore Sanitario, entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

La valutazione di cui al presente articolo può avere rilievo ai fini di cui al successivo art. 7.

Art. 6

Salvo quanto previsto al successivo art. 7, l'incarico di cui al presente contratto decorre dal 15 febbraio 2019 e per la durata dell'incarico del Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione 28 dicembre 2018, n. 3F.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Sanitario di darne preavviso di almeno 60 giorni al Direttore Generale, a mezzo lettera raccomandata a/r.

Il presente incarico, salvo recesso anticipato nelle ipotesi previste dal Codice Civile e dal presente contratto, cessa comunque dalla data di decorrenza della nomina del Direttore Generale successivo a quello che lo ha conferito.

Art. 7

Le cause di risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore Sanitario, anche con riferimento alla cessazione dell'incarico del Direttore Generale, sono disciplinate dalla normativa vigente.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 bis, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992 nel testo vigente, l'incarico di Direttore Sanitario cessa, con conseguente risoluzione del presente contratto individuale, anche nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario tra Direttore Generale e Direttore Sanitario:

- con riferimento al mancato rispetto del vincolo di esclusività. A tal fine, pertanto, eventuali attività professionali potranno essere svolte, previa autorizzazione da parte del Direttore Generale, nel rispetto dei termini di seguito precisati:
 - a) assenza di conflitto di interessi, con particolare riferimento ad attività professionali in ambito scientifico, sanitario e socio-sanitario;
 - b) non incidenza, anche in termini orari, della prestazione sulla qualità e completezza della funzione di Direttore Sanitario, che deve essere assolutamente preponderante rispetto ad altre attività;
 - c) non nocimento al prestigio e al decoro della funzione di Direttore Sanitario, riscontrabile qualora le ulteriori attività si prestino ad apprezzamenti disonorevoli, non dovendo mai compromettere il rapporto fiduciario con l'amministrazione e i suoi amministratori in attività;
 - d) carattere residuale e minimo, anche dal punto di vista economico, della prestazione extra;
- in caso di condanna, anche non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, quando sia inflitta per i delitti di cui al libro II del codice penale previsti e puniti agli articoli:
 - 314 c.p. (peculato);
 - 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
 - 316-bis c.p. (malversazione a danno dello Stato);
 - 317 c.p. (concussione);
 - 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio);
 - 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
 - 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
 - 476 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti

31

- pubblici);
- 477 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
 - 487 c.p. (falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico);
 - 490 c.p. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).

In tal caso il Direttore Sanitario afflitto da una condanna, ancorché non definitiva o con pena sospesa, per i delitti sopra indicati cessa dall'incarico conferitogli, intendendosi risolto il relativo contratto individuale, a far data dal deposito della motivazione della sentenza.

A tal fine il Direttore Sanitario si impegna, in corso di mandato, a comunicare tempestivamente al Direttore Generale qualsiasi variazione rispetto alle situazioni documentate antecedentemente all'assunzione in servizio con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013;

- in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, a seguito di specifica e motivata relazione del Direttore Generale.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Direttore Sanitario in caso di cessazione dall'incarico conseguente a dimissioni, alla sostituzione del Direttore Generale nonché a decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto.

Il Direttore Sanitario si impegna a fornire al Direttore Generale, con mezzi idonei ad assicurare la riservatezza delle informazioni, notizia di eventuali procedimenti penali o erariali a suo carico quali risultanti da atti o informazioni di garanzia (art. 369 c.p.p.) o di invito a dedurre da parte della Procura della Repubblica o della Corte dei Conti.

Art. 8

La Fondazione, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal dott. Rinaldi in relazione a eventuali procedimenti penali avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi all'espletamento dell'incarico. La Fondazione può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interessi. In caso di accertata insussistenza del conflitto di interessi, la relativa valutazione e l'assunzione della deliberazione competono al Consiglio di Amministrazione.

Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliatazione e di accertamento tecnico peritale.

La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcella preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.

In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, la Fondazione ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del dott. Rinaldi.

Art. 9

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile nonché il D.Lgs. n. 502/1992, il D.Lgs. n. 288/2003, la L.R. n. 23/2015, lo Statuto della Fondazione nonché le disposizioni normative statali e regionali vigenti nel tempo in materia.

Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni statali e regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 10

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e non è soggetto a imposta di bollo in quanto riconducibile all'art. 25 della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Le spese della eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
della Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori
(dott. Stefano Manfredi)

(dott. Oliviero Rinaldi)

Il dott. Oliviero Rinaldi dichiara di accettare espressamente il contenuto dell'art. 7 del presente contratto riconoscendo che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nulla sarà dovuto allo stesso a titolo di indennità di recesso o di risarcimento.

(dott. Oliviero Rinaldi)

Atti n. 1.4.15/81/2019